

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1975, n. 17.

**Adeguamento del finanziamento e modifiche della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, recante norme per l'assistenza scolastica.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

Per gli interventi previsti dall'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 1.000 milioni in aggiunta ai fondi stanziati dalla legge stessa per l'anno 1974.

Lo stanziamento di cui al comma precedente è destinato per lire 350 milioni esclusivamente per l'assistenza a favore degli alunni degli Istituti Professionali di Stato.

#### Art. 2

Lo stanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente è assegnato ai Comuni nel cui territorio hanno sede principale gli Istituti Professionali di Stato, ed è ripartito fra i Comuni stessi in proporzione diretta:

- a) al numero degli alunni dei convitti e degli utenti delle mense presso gli Istituti predetti, tenuto conto della differenziazione delle rette;
- b) al numero degli alunni frequentanti gli Istituti medesimi.

Anche quando vi siano sedi coordinate o sezioni staccate di Istituti Professionali di Stato situati in Comuni diversi, i relativi fondi sono assegnati al Comune in cui è ubicata la sede principale dell'ente stesso e sono comunque destinati alla globalità degli allievi degli istituti, sedi e sezioni.

#### Art. 3

La ripartizione dei fondi di cui all'articolo precedente è effettuata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Entro lo stesso termine è effettuata la ripartizione del rimanente stanziamento di lire 650 milioni con i criteri previsti dall'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, così come modificato dal successivo art. 4.

#### Art. 4

Il primo comma - lett. b) dell'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, è così modificato:

« b) 25 per cento in proporzione diretta alla superficie di ciascun Comune, purché il relativo ammontare non superi il 150 per cento del fondo assegnato in proporzione alla popolazione residente ».

#### Art. 5

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante detrazione della somma di lire 1.000 milioni dal fondo iscritto al cap. 531 — Partita: « Provvиденze straordinarie a favore dell'assistenza scolastica » — del bilancio 1974 e con iscrizione di apposito capitolo nel bilancio 1975, così come consentito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

**Art. 6**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 28 gennaio 1975

**Tomelleri**